Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA

Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara

Tel. 0522654218

\* reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it

Codice univoco: UFHUB3

Novellara, 12.05.2021

**ALL’ALBO**

**I.C. NOVELLARA**

**Ogg.: Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva (D.lvo 62/2017).**

**IL COLLEGIO DEI DOCENTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **VISTO** | il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 - “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;* |
| **VISTO** | il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 - “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997”;* |
| **VISTO** | il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 - “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003”;* |
| **VISTO** | il D.P.R. n., n. 89 del 20 marzo 2009 - *“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*; |
| **VISTO** | il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 – “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”;* |
| **VISTA** | la L. n. 170, 8 ottobre 2010 - “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;* |
| **VISTA** | la C.M. n. 1483 del 4 marzo 2011 – *“Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009”*; |
| **VISTO** | il D.M. del 16 novembre 2012, n. 254 - *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;* |
| **VISTA** | la DIRETTIVA M.I. del 27 dicembre 2012 - “*Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;* |
| **VISTO** | il REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679 *GDPR – “Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019”;* |
| **VISTA** | la L.13 luglio 2015, n. 107 - “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;* |
| **VISTO** | il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 - “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;* |
| **VISTO** | il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 - *“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*; |
| **VISTO** | il D.M. n. 741 del 3/10/2017 - “*Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione”;* |
| **VISTO** | il D.M. n. 742 del 3/10/2017 - “*Finalità della certificazione delle competenze”;* |
| **VISTO** | il D.M. del 26 giugno 2020, n. 39 - “*Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;* |
| **VISTO** | il D.M. del 07 agosto 2020, n. 89 - “*Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39*”; |
| **TENUTO CONTO** | del Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto e tutti i Regolamenti inerenti alla fruizione della DDI pubblicati sul sito web della Scuola; |
| **VISTA** | la C.M. n. 1865 del 10 Ottobre 2017 – “*Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione”;* |
| **VISTA** | l'O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 “*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;* |
| **VISTE** | le “*LINEE GUIDA - La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria*” di cui all’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 - “*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”;* |
| **VISTA** | l’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 – “*Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;* |

**individua i criteri di non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.**

Premesso che

* la valutazione esclude la definizione e l’applicazione meccanica di criteri di valutazione meramente quantitativi;
* il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento nella scuola primaria non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative (…) e che la valutazione “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”;
* la Scuola promuove il miglioramento degli apprendimenti mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione individuate nel PTOF;
* provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in modo trasparente e tempestivo, al fine di individuare eventuali problematiche legate all’apprendimento;

il *Consiglio di classe*/i *Docenti di classe* può/possono deliberare, con adeguata motivazione e specifici criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, la non ammissione alla classe successiva e/o all’esame conclusivo del primo ciclo

* solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, per la **scuola primaria**;
* nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, per la **scuola secondaria di primo grado**;

1. **SCUOLA PRIMARIA**
2. ***Valutazione periodica e finale nella scuola primaria – quadro di sintesi.***

“A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un **giudizio descrittivo** riportato nel documento di valutazione, **nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti**.” (O.M. n. 172/2020)

I *giudizi descrittivi* presenti nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di *Certificazione delle competenze*, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

***In via di prima acquisizione***

***Base***

***Intermedio***

***Avanzato***

Il *comportamento* viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione della *religione cattolica*, o delle *attività alternative*, a seconda della scelta dell’alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta.

Disposizioni specifiche si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la predisposizione da parte dei Team dei docenti di *Piani Educativi Personalizzati/Individualizzati*, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

**“Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina**: pertanto il giudizio descrittivo rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.” (“*LL.GG. per La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria*” – O.M. n. 172/2020).

1. ***Obiettivi non ancora raggiunti/in via di prima acquisizione***

Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che “l’Istituzione Scolastica, nell’ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attivi specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017) attraverso la strutturazione di percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione\*. *(LL.GG.)*

*(L’individualizzazione è un processo atto a garantire a tutti il diritto all’apprendimento delle competenze fondamentali del curricolo, ovvero, a raggiungere traguardi formativi comuni attraverso il diritto alla diversità e ai prerequisiti di ciascuno. Compito del docente è analizzare i bisogni degli alunni, valutare il livello raggiunto, sia esso in ingresso o in itinere, e strutturare/adattare attività che consentano a tutti di raggiungere lo stesso obiettivo.*

*La personalizzazione è, invece, una strategia didattica volta a valorizzare le predisposizioni dei singoli, fino alle eccellenze, senza prevedere obiettivi da raggiungere: ciascuno raggiunge il “proprio” obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità. Compito del docente in questo caso è cercare le potenzialità di ciascuno, le aree di eccellenza, e strutturare attività personalizzate affinché ciascuno raggiunga il massimo obiettivo possibile dettato dalle proprie caratteristiche.)*

1. **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA**

*(Art. 3 cc. 1-3 D.Lgs 62/2017)*

“Le alunne e gli alunni della scuola primaria **sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**.”

Come precedentemente evidenziato, nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.”

Per le studentesse e gli studenti con Piano Didattico Personalizzato/Individualizzato, il Team dei Docenti predispone per tempo modifiche/adeguamenti della progettazione e le condivide con la famiglia e gli specialisti, al fine di indirizzare in modo opportuno gli interventi educativo-didattici volti al perseguimento degli obiettivi di apprendimento.

1. ***NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – CRITERI***

I docenti della classe in sede di scrutinio finale con collegio perfetto presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, “con decisione assunta all'unanimitàpossono **non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva** **solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.”**

**La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire in presenza delle seguenti condizioni:**

1. totale assenza dalla frequenza scolastica;
2. mancanza di partecipazione alle attività didattiche in assenza di nessi con la situazione pandemica vissuta dalle studentesse e dagli studenti nel periodo di emergenza sanitaria definita dalle Istituzioni preposte;
3. il team dei docenti valuta congiuntamente con la famiglia e con gli eventuali specialisti, eccezionali proposte di non ammissione alla classe successiva o alla prima classe sc. I Grado e la documenta opportunamente; solo in presenza di specifica e motivata documentazione, acquisita dai docenti del Team attraverso verbali di colloqui, informative condivise con la famiglia/eventuali specialisti ed altra documentazione relativa alla situazione di difficoltà e alle strategie adottate per il miglioramento.
4. **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

***Valutazione periodica e finale nel primo ciclo*** *- quadro di sintesi*

L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. (…) La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Nel caso in cui le **valutazioni periodiche o finali** delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Pertanto, l’alunna/o viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene riscontrata una acquisizione parziale degli obiettivi raggiunti *(Nota M.I. 1865/2017).*

Il *comportamento* viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

La valutazione della *religione cattolica*, o delle *attività alternative*, a seconda della scelta dell’alunno, viene valutata attraverso un giudizio sintetico che è reso con una nota distinta.

Disposizioni specifiche si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali attraverso la predisposizione da parte dei Team dei docenti di *Piani Educativi Personalizzati/Individualizzati*, secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.

***Obiettivi non ancora raggiunti/in via di prima acquisizione***

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'Istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, quali, a titolo indicativo, non esaustivo:

* lavori individualizzati e/o progressivamente graduati per il recupero delle abilità di base;
* inserimento in gruppi di lavoro per migliorare l'autonomia e il senso di responsabilità (*tutoring* tra pari);
* inserimento in piccoli gruppi di lavoro per rinforzare l'apprendimento;
* attività per sviluppare il metodo di studio: elaborazione di mappe, organizzazione delle informazioni ed applicazione delle strategie di studio;
* corsi di recupero, potenziamento anche per classi parallele, metodologie attive in percorsi multidisciplinari, recupero *in itinere*.
* colloqui individuali periodici per rendere consapevoli gli alunni e le loro famiglie del percorso formativo.

1. **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avendo attivato per tempo opportuni percorsi di recupero e consolidamento degli obiettivi *non ancora/parzialmente* raggiunti, può valutare preliminarmente, anche ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato:

* il processo di maturazione di ciascun alunno, considerandone la situazione di partenza;
* eventuali situazioni certificate di bisogni educativi speciali;
* eventuali condizioni personali o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;
* la costanza nell’impegno e nello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
* l’impegno nella fruizione, da parte dell’alunna/o, delle occasioni di recupero offerte dalla scuola (corsi predisposti dai docenti su specifiche discipline), le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
* l’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
* la partecipazione a corsi extracurricolari.

1. ***NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – CRITERI***

Premesso che

* la valutazione esclude la definizione e l’applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi,
* la Scuola adotta le strategie per il miglioramento degli apprendimenti individuate nel PTOF,
* provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in modo trasparente e tempestivo,

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo, secondo i criteri specifici deliberati dal Collegio dei docenti.

***2.1. Criteri generali***

* frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve, per i casi eccezionali, le eventuali motivate **deroghe** deliberate dal Collegio dei docenti - anche in considerazione delle situazioni dovute all’emergenza epidemiologica - purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione; in sede di scrutinio finale, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione;
* ricorrenza della sanzione disciplinare della non ammissione dell’alunna/o all’Esame di Stato prevista dall’art. 4, *cc. 6 e 9bis* del D.P.R. 249/1998.
  1. ***Criteri specifici***

1. numero e/o gravità delle insufficienze riferite a livelli di apprendimento mancanti del tutto e/o associati a livelli di apprendimento parzialmente acquisiti, segnalati alla famiglia nel corso dell’anno scolastico;
2. mancati processi di progressione, pur in presenza di stimoli e specifiche modalità e strategie di recupero degli apprendimenti finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento, documentate dal Consiglio di classe;
3. in concomitanza ai punti *a.* e *b.*, eccessivo numero di assenze – ulteriore rispetto al limite di un quarto del monte ore personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado - non giustificate e non riconducibili a motivi di salute o a problematiche riferibili alla pandemia da Covid-19 o inerenti alla situazione sanitaria territoriale/familiare, tali da pregiudicare la valutazione degli alunni interessati;
4. assenza di motivazioni riconducibili alle straordinarie deroghe previste per assenze continuative e documentate.

“Nella deliberazione di non ammissione di cui al comma 2 (*parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' discipline*), il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, modificato con D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202, *(“Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.*); il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (D.Lgs 62/2917– art. 6, c. 4).

|  |  |
| --- | --- |
| **COLLEGIO DEI DOCENTI**  *DELIBERA N. 9*  *12.05.2021* | **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  **Prof.ssa Lucia VALENTINI** |